



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Patrimonio Immobiliare - Beni Mobili Economato e Cassa Economale*

**ACCORDO QUADRO (CON UNICO OPERATORE ECONOMICO) ED
EVENTUALI CONTRATTI APPLICATIVI INERENTI SERVIZI DI DI
FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO / TRASLOCHI ARREDI E
MATERIALI ED ATTIVITA'
ACCESSORIE PRESSO VARI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ O IN USO ALLA REGIONE
(CIG A039FDE414)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(approvato con D.D. n. 1202 del 13.12.2023)

Indice generale

. 1. oggetto dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi.	4
. 1.1 Disposizioni generali.....	4
. 1.2 Definizioni e acronimi.....	4
. 1.3 Oggetto dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi del servizi.....	4
. Nel Capitolato vengono definite le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo quadro (con unico Operatore Economico) e che regoleranno i successivi contratti derivati.....	4
. 1.4 Descrizione delle attività e dei beni oggetto dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e relativi eventuali contratti applicativi – Criteri ambientali.....	5
. 1.4.1. Attività da 1 a 5 (Prestazione primaria art. 68 D.lgs. n. 36/2023).....	5
. 1.5 Prestazioni generali e modalità di svolgimento.....	7
. 1.6 Modalità di attivazione dei servizi a misura oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi attuativi.....	7
. 1.7.1 Responsabile dell'appaltatore affidatario dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi.....	9
. 1.7.2 Addetti.....	9
. 1.7.3 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.....	10
. 1.7.4 Divise da lavoro e DPI.....	10
. 1.8 Automezzi e attrezzature.....	11
. 1.9 Oneri.....	11
. 1.10 Importo dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi.....	11
. 1.11 Modalità di formulazione dell'offerta su mepa.....	15
. 1.12 Procedura di scelta del contraente e criterio di affidamento.....	15
. 1.14 Condizioni di ammissibilità alla gara, requisiti dell'appaltatore.....	21
. 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	23
. 2.1 Documenti facenti parte dell'accordo quadro (con unico operatore economico) regolanti il servizio.....	23
. 2.2 Accordo quadro (con unico O.E.) e relativi contratti applicativi relativi alle prestazioni a misura.....	23
. 2.4 Procedure concorsuali dell'Appaltatore.....	24
. 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CON UNICO OPERATORE ECONOMICO).....	24
. 3.1 Inizio e Durata della prestazione.....	24
. 3.2 Avvio dell'Accordo Quadro in pendenza di stipulazione.....	25
. 3.3 Variazioni non sostanziali dell'Accordo quadro, modifiche del contratto durante il suo periodo di efficacia.....	25
. 3.5 Cause sopravvenute sospensione.....	25
. 3.6 Penali per ritardi e inadempienze.....	26
. 3.7 Responsabile dell'Affidatario dell'Accordo Quadro, Referenti dell'Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi attuativi.....	27
. 3.8 Personale – Clausola sociale.....	27
. 3.8.1 Obblighi dell'Affidatario dell'Accordo Quadro e dell'Appaltatore degli eventuali Contratti Applicativi.....	27
. 3.8.2 Doveri del personale.....	29
. 3.9 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.....	29
. 3.10 Sicurezza.....	29
. 4 DISCIPLINA ECONOMICA.....	31
. 4.1 Revisione dei corrispettivi.....	31
. 4.2 Fatturazioni e Pagamenti.....	31
. 4.3 Cessione del Contratto, Vicende soggettive dell'Esecutore del Contratto, Cessione dei Crediti.....	32
. 4.4 Certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.....	33
. 5 Cauzione e garanzie.....	33

. 5.1 Cauzione garanzia definitiva- Affidatario accordo quadro.....	33
. 5.2 Polizze Assicurative.....	34
. 6 NORME FINALI.....	35
. 6.1 Risoluzione.....	35
. 6.2 Esecuzione in danno.....	36
. 6.3 Recesso - convenzioni delle centrali di committenza nazionale e regionale.....	36
. 6.4 Responsabilità.....	36
. 6.5 Vigilanza e controlli.....	36
. 6.6 Tribunale competente.....	37
. 6.7 Disposizioni finali, rinvio a norme di diritto vigenti.....	37
. 6.8 Stipulazione accordo quadro (con unico operatore economico) e eventuali contratti applicativi attuativi, spese, imposte e tasse.....	38
. 6.9 Trattamento di dati personali – riservatezza.....	38
. 6.10 Comunicazioni.....	39
. 6.11 Domicilio delle parti, sede operativa dell'appaltatore.....	39

.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO (CON UNICO OPERATORE ECONOMICO) E DEI RELATIVI EVENTUALI CONTRATTI APPLICATIVI

.1.1 Disposizioni generali

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'Offerta che verrà presentata a seguito della RDO su MEPA.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

.1.2 Definizioni e acronimi

Nell'ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione: REGIONE PIEMONTE - Stazione Appaltante;

Appaltatore: l'Operatore Economico Esecutore dell'Accordo Quadro (con unico Operatore Economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi del servizio;

Capitolato Speciale: il presente documento;

Accordo Quadro: l'Accordo stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; cui potranno fare seguito i relativi contratti applicativi

Prestazione: il servizio oggetto del presente documento;

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e relativi Allegati;

Regolamento: D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

RUP: Responsabile Unico del Procedimento (Art. 115 Codice e All. I.1. e I.2 del Codice stesso);

DEC: Direttore Esecuzione del contratto (art. 114 Codice e All. II.14 Codice);

Trasporto: il servizio con cui un vettore è obbligato a trasferire cose da un luogo a un altro a titolo oneroso;

Trasloco: il complesso delle operazioni di trasferimento, facchinaggio e sistemazione di oggetti effettuate per il trasferimento di uffici/magazzini/archivi;

Facchinaggio: il lavoro di trasporto di beni materiali eseguito senza l'ausilio di veicoli a motore mediante l'impiego di manodopera di fatica;

Movimentazione: il lavoro di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori addetti, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico utilizzando mezzi e attrezzature;

Sopralluogo: il sopralluogo effettuato dal DEC e da tecnici ed addetti dell'Appaltatore direttamente sui luoghi interessati dalle attività ed operazioni di trasloco, facchinaggio, movimentazione avente fini ispettivi e rivolta ad organizzare ed ottimizzare lo svolgimento delle prestazioni.

PDL: postazione di lavoro presso uffici regionali.

PDL direzionale: postazione di lavoro presso uffici regionali di Dirigenti, Direttori

.1.3 Oggetto dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi del servizi

Nel Capitolato vengono definite le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo quadro (con unico Operatore Economico) e che regoleranno i successivi contratti derivati.

In particolare sono stabiliti:

- la tipologia delle attività;
- la durata dell'Accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere richiesti gli interventi oggetto dei Contratti applicativi attuativi dell'Accordo quadro annuale.

Del presente Capitolato Speciale fa parte integrante e sostanziale l'allegato A Elenco Prezzi e l'Allegato B con l'Elenco indicativo delle sedi regionali oggetto degli interventi.

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro (con unico Operatore Economico e dei relativi eventuali contratti applicativi del servizio l'affidamento di attività a misura su chiamata di attività di trasloco, facchinaggio, trasporto, movimentazione, smaltimento di materiali e beni vari per uffici ed altri materiali nell'ambito degli edifici di proprietà o in uso alla Regione Piemonte, come descritti e disciplinati dalle condizioni particolari del presente Capitolato che integrano le condizioni generali dal Capitolato del Bando MEPA di riferimento **Bando MEPA SERVIZI settore merceologico "Servizi di Logistica (Traslochi,**

Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” e del Capitolato del Bando MEPA di riferimento della prestazione secondaria “Servizi di gestione dei rifiuti speciali” .

Visto l’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che il servizio oggetto dell’Accordo Quadro da affidare consta di un unico Lotto.

L’attività oggetto dell’Accordo non può essere puntualmente individuata o programmata preventivamente all’atto della procedura di gara e da ciò discende l’impossibilità di dividere l’appalto in lotti territoriali o funzionali. I particolari servizi richiesti, infatti, potrebbero anche interessare, nel corso dell’Accordo Quadro annuale, diverse province in un’unica operazione di trasloco e/o trasporto.

L’unico lotto è inoltre più adeguatamente consono ad una gestione generale e consente la contrazione dei tempi e dell’attività amministrativa con conseguimento del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023. Dato l’importo presunto stimato dell’Accordo quadro, l’unico lotto consente la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese.

.1.4 Descrizione delle attività e dei beni oggetto dell’accordo quadro (con unico operatore economico) e relativi eventuali contratti applicativi – Criteri ambientali

Le attività principali dell’Accordo Quadro (con unico Operatore Economico) e dei relativi eventuali Contratti applicativi inerenti il servizio sono:

- 1- servizio di facchinaggio;
- 2- servizio di facchinaggio esterno/trasloco;
- 3- attività di inscatolamento e disinscatolamento archivi/depositi;
- 4- servizio di movimentazione archivi, magazzini e depositi;
- 5 - servizio movimentazione arredi d’epoca;
- 6 - servizio di smaltimento con conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato.

L’Appaltatore, ove necessari per l’esecuzione dell’attività, dovrà provvedere a propria cura e spese alla richiesta delle autorizzazioni presso gli uffici competenti per l’utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali zone a traffico limitato o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco, come l’occupazione del suolo pubblico. Pertanto l’ammontare relativo ai suddetti oneri si intendono compresi del costo dei mezzi di trasporto e non costituiranno voce ulteriore nei corrispettivi da liquidare.

Il presente Accordo Quadro viene attivato nel rispetto dei Criteri Ambientali come declinati nei criteri e subcriteri stabiliti dai documenti di gara per l’offerta tecnica.

.1.4.1. Attività da 1 a 5 (Prestazione primaria art. 68 D.lgs. n. 36/2023)

1- servizio di facchinaggio (di seguito indicato “FI”)

Il servizio comprende la movimentazione del materiale all’interno dei singoli edifici. È, di norma, preceduto da un sopralluogo congiunto tra Appaltatore e Amministrazione e dovrà essere svolto da personale qualificato, in numero adeguato rispetto al lavoro da eseguire, coordinato e diretto da capisquadra di sufficiente esperienza e professionalità.

Consistente nello svolgimento di tutte le operazioni finalizzate allo spostamento di beni quali arredi, suppellettili, attrezzature tecniche/informatiche, documentazione e quant’altro ritenuto necessario trasferire, con l’impiego di manodopera di fatica coadiuvata da idonea attrezzatura da lavoro da effettuarsi all’interno di immobili di proprietà o in uso a Regione Piemonte.

I beni da movimentare (faldoni, libri, documenti, arredi, suppellettili, personal computer, ecc.) potranno essere inscatolati/imballati. L’arredo direzionale e più in generale le scrivanie, i tavoli, gli armadi in legno di pregio e dovranno essere utilmente smontati e protetti da urti o sfregamenti negli spigoli ovvero imballati. Sono da escludere soluzioni che prevedano la sovrapposizione di oggetti delicati (lampade, PC, monitor, etc) all’interno di contenitori vari.

La fornitura di scatole, nastro adesivo, film estensibile o pluriball per imballaggio e quant’altro necessario per l’attività di movimentazione in sicurezza dei beni è compresa nel prezzo del servizio, così come le attrezzature necessarie agli spostamenti. E’ richiesto che le squadre di operatori siano dotate di utensili da lavoro manuali/elettrici di tipo professionale.

Nell’attività è compreso il fissaggio tramite tasselli alle pareti degli arredi che lo richiedano per motivi di sicurezza e lo smontaggio di pareti mobili con recupero degli elementi costituenti e relative ferramenta, nonché la movimentazione delle stesse anche su piani diversi per una nuova collocazione, piuttosto che lo smontaggio ed il ricovero del materiale presso l’edificio stesso. Nel caso di nuovo riposizionamento in opera, l’attività è

comprensiva di integrazione della piccola ferramenta ed di elementi metallici/lignei di compensazione (lamiere, profili, pannelli, ecc.) per rendere funzionale e sicura la nuova installazione. L'esecuzione del lavoro manuale potrà essere coadiuvato dall'utilizzo di attrezzature per effettuare il lavoro alla regola dell'arte.

2- servizio di facchinaggio esterno/trasloco (di seguito indicato "FE")

Il servizio consistente nello svolgimento del complesso insieme di operazioni, che vanno dalla preparazione dei beni (compreso smontaggio arredi/manufatti) al trasporto e sistemazione finale (compreso riassetto arredi/manufatti), finalizzate al trasferimento da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione dei beni mobili regionali, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto motorizzati, attrezzature manuali e/o motorizzate quali elevatori, transpallet, autoscale, carrelli saliscendi. È preceduto da un sopralluogo congiunto tra Appaltatore e Amministrazione e dovrà essere svolto da personale qualificato, in numero adeguato rispetto al lavoro da eseguire, coordinato e diretto da capisquadra di sufficiente esperienza e professionalità. Il servizio è comprensivo del materiale di imballaggio necessario al trasferimento in sicurezza dei beni, salvo richiesta di imballaggi specifici che potranno essere oggetto di quotazione a parte (su progetto). L'esecuzione del lavoro manuale potrà essere coadiuvato dall'utilizzo di attrezzature per effettuare il lavoro alla regola dell'arte.

3- attività di inscatolamento e disinscatolamento archivi/depositi

Il servizio consistente nello svolgimento delle operazioni di prelievo e inscatolamento, preparazione per il trasporto, trasferimento e successivo riposizionamento di materiale documentario infaldonato all'interno degli archivi di deposito/correnti dell'Ente, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione. È comprensivo della fornitura di cartoni (sia in formato UNI che non UNI), nastro adesivo e di ogni altro materiale necessario all'idoneo imballaggio del materiale da traslocare e delle attrezzature/mezzi necessari a compiere il lavoro in sicurezza e alla regola dell'arte. Comprende il costo del trasporto del materiale.

4- servizio di movimentazione archivi, magazzini e depositi

Il servizio riguarda le operazioni svolte all'interno dei magazzini, depositi e archivi regionali o in uso alla Regione, in particolare come di seguito specificato.

Magazzini beni mobili presso Autoporto Sito di Orbassano (TO): sono previste attività relative al ricevimento e allo stoccaggio ordinato, alla preparazione e spedizione di arredi e suppellettili da e per le sedi regionali, comprensiva dell'organizzazione degli spazi di raccolta, al controllo della funzionalità/qualità dei beni immagazzinati e di supporto alle operazioni di rilevazione dei numeri di inventario, secondo le indicazioni fornite dal referente dei magazzini per conto dell'Ente. Magazzini economici presso la Città di Torino: è prevista l'attività di preparazione dei colli per la consegna di materiale di cancelleria e di carta alle sedi regionali.

Archivi correnti e di deposito regionali presso la Città di Torino: è prevista la movimentazione interna di materiale cartaceo e/o inscatolato.

La fornitura di cartoni e nastro adesivo per una più funzionale movimentazione è compresa nel prezzo del servizio.

Il lavoro manuale potrà essere coadiuvato dall'utilizzo di idonee attrezzature e mezzi di sollevamento e trasporto non compresi nei prezzi del servizio.

5 – servizio di movimentazione materiali e arredi d'epoca

Il servizio consistente nello svolgimento di operazioni da effettuarsi all'interno di locali e depositi nella quale sono conservati arredi d'epoca e materiali per fieristici secondo le necessità della Direzione Cultura e del Settore Patrimonio. Nello specifico potrà riguardare lo spostamento di collezioni, la movimentazione di materiale bibliografico, lo spostamento, smontaggio e rimontaggio di arredi, il supporto all'allestimento e al disallestimento delle mostre permanenti, temporanee e itineranti con eventuale realizzazione di attrezzature tecniche, casse in legno, ecc. finalizzate all'imballaggio e alla movimentazione dei materiali, che se di particolare rilevanza, potranno essere oggetto di quotazione a parte (su progetto). Nel servizio è compreso il materiale normale di imballaggio necessario al trasferimento in sicurezza dei beni e l'utilizzo dell'attrezzatura ordinaria per la movimentazione dello stesso.

6 -servizio di smaltimento con conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato

Il servizio comprende l'eventuale asportazione su richiesta dal luogo in cui si trova (uffici, magazzini, depositi regionali), il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale inutilizzabile, da effettuarsi a seconda della necessità, con automezzi di portata adeguata, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore, compresi gli oneri di discarica. Potrà inoltre essere richiesto dall'Amministrazione anche il solo trasporto al piano per il ritiro del materiale da smaltire da parte dell'Azienda dei rifiuti locale. In tal caso non verrà conteggiato il costo del mezzo con autista.

I beni oggetto delle operazioni di trasloco, facchinaggio, movimentazione potranno essere costituiti da:

- 1) arredi ed attrezzature (es. scrivanie, poltrone, divani, sedie, armadi componibili e non, pareti attrezzate, scaffali, lampade, lampadari, macchine per ufficio, banconi, cucine, scaffalature, armadi compatibili elettrici o manuali, etc.);
- 2) minuteria, pacchi di documenti, faldoni, materiale cartaceo in genere ed altri materiali vari collocabili in scatoloni;
- 3) biblioteche;
- 4) archivi generali;
- 5) materiali informatici (PC, monitor PC, periferiche varie);
- 6) fotocopiatrici, condizionatori mobili, televisori e apparecchiature in genere;
- 7) cancelleria;
- 8) opere d'arte e materiale allestimento mostre;
- 9) reperti anche di grandi dimensioni;
- 10) attrezzature e suppellettili di laboratorio.

I materiali di cui al punto 2) devono essere sistemati dai dipendenti dell'Amministrazione Regionale in appositi contenitori forniti dal Fornitore, salvo diversa disposizione ordinata.

Nel caso delle movimentazioni previste ai punti 5), 6), 9) sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore provvedere ad effettuare gli imballaggi idonei ad evitare ogni danno o avaria.

Per i beni del punto 8), nei casi di beni mobili culturali, la cui movimentazione necessita di autorizzazione da parte dell'organo di tutela, gli imballaggi andranno opportunamente definiti con il Settore Patrimonio e la Direzione Cultura regionali e potranno essere oggetto di progettazione a parte.

.1.5 Prestazioni generali e modalità di svolgimento

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro ed eventuali Contratti applicativi attuativi sono:

- sopralluoghi conoscitivi presso gli immobili ed i siti di partenza e di arrivo dei beni da trasferire o da movimentare;
- fornitura, ove necessario, di idonei e sufficienti contenitori in cartone, unitamente al nastro adesivo e film plastico estensibile per protezione, conservazione e movimentazione dei beni da trasportare;
- smontaggio di arredi e di tutte le suppellettili da traslocare;
- preparazione e trasporto dei beni dall'immobile di partenza a quello di destinazione;
- facchinaggio interno;
- rimontaggio e posizionamento degli arredi e delle suppellettili compreso eventuale fissaggio a parete.
- ritiro e allontanamento immediato dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, pedane di carico etc., nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
- consegna di solo materiale;
- movimentazione di mobili ed arredi che non si configura come trasloco d'ufficio, quali il prelievo e la risistemazione di mobili e arredi in occasione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione (tinteggiatura stanze, verniciatura pavimenti, ecc.), la sostituzione o rinnovo dell'arredo, la ripulitura dai beni mobili in dismissione e il trasporto degli stessi allo smaltimento in discarica;
- movimentazione e trasloco di opere d'arte e reperti;
- trasporto, montaggio e smontaggio allestimenti mostre.

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore dovrà essere realizzata in modo tale da garantire il minimo intralcio alle attività istituzionali e correnti ed essere svolta in maniera efficiente, efficace nonché a perfetta regola d'arte.

Le citate prestazioni saranno richieste all'Appaltatore secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.6.

Tali prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore secondo le modalità ed indicazioni di cui al presente Capitolato Tecnico e alla documentazione di gara.

.1.6 Modalità di attivazione dei servizi a misura oggetto dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi attuativi

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile.

Le operazioni dovranno avvenire secondo le priorità, i tempi ed i programmi indicati dall'Amministrazione Appaltante.

A seguito della stipulazione del Contratto applicativo dell'Accordo Quadro l'ordine delle prestazioni é disposto mediante l'Ordinativo che sarà emesso in formato elettronico:

- per i traslochi almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta, salvo in casi di estrema urgenza;
- per il facchinaggio almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta;
- per i servizi di movimentazione di archivi e magazzini almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta, salvo in casi di estrema urgenza;
- per il servizio di inscatolamento e disinscatolamento degli archivi almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta;
- per i servizi su arredi d'epoca almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta, salvo in casi di estrema urgenza;
- per il recupero e il trasporto in discarica almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'attività richiesta.

Sull'ordinativo saranno indicati tutti gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento delle attività e prestazioni, nonché le specifiche richieste formulate dall'Amministrazione, i luoghi, i tempi e gli orari di erogazione delle prestazioni, il referente presso la sede oggetto di intervento, il R.U.P.

L'Amministrazione potrà richiedere, nella stessa giornata lavorativa, l'esecuzione di più servizi da effettuarsi in sedi diverse dislocate nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, pertanto l'Appaltatrice dovrà essere attrezzata per far fronte a tale eventualità.

Di norma l'effettuazione dei traslochi avverrà nelle giornate lavorative, tuttavia l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in casi sporadici ed eccezionali, qualora si rendesse necessario, che i servizi di cui all'oggetto siano effettuati in giorni festivi o in orario notturno.

Salvo diversa indicazione nell'Ordinativo le operazioni di carico, spostamento e consegna a destinazione potranno effettuarsi in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e dovranno, di regola, concludersi nell'arco della stessa giornata lavorativa e durante l'orario di apertura degli uffici dell'Amministrazione.

L'Affidatario dovrà garantire un servizio di emergenza e pronto intervento, senza costi aggiuntivi, che dovrà essere effettuato su chiamata dell'Amministrazione nel caso sorga l'esigenza di provvedere a seguito di eventi imprevedibili (calamità naturali, guasti di impianti, ecc.) che pregiudicano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Prima dell'esecuzione del servizio, successivamente all'emanazione del Buono d'Ordine, è effettuato il sopralluogo conoscitivo presso gli immobili interessati, alla presenza di un incaricato dell'Amministrazione e del Responsabile dell'Appaltatore.

Il Responsabile dell'Appaltatore, a seguito di ciascun sopralluogo, dovrà attestare, mediante apposito **Rapporto di Servizio** che il sopralluogo è stato eseguito ed il personale dello stesso Appaltatore, ha visionato i beni ed i materiali da trasferire.

Tale Rapporto di servizio, visionato e controfirmato dal DEC o dal delegato dell'Amministrazione, costituirà la base informativa delle prestazioni che la fattura dell'Appaltatore dovrà indicare in tipologia, quantità e relativo ammontare presuntivo delle prestazioni.

Detto verbale dovrà riportare quantità e caratteristiche del servizio da effettuare.

A seguito del ricevimento del Buono d'Ordine in formato elettronico, l'Appaltatore predispone, a firma del Responsabile, il **Preventivo** che trasmette all'Amministrazione entro 48 ore dal ricevimento del Buono d'Ordine.

In esso dovranno essere indicati: il riferimento all'attività richiesta, l'identificazione delle attività da svolgere, l'accettazione della pianificazione/programmazione della stessa, la definizione puntuale ed estimativa delle risorse coinvolte nell'esecuzione dell'attività chiesta (ore di lavoro), mezzi d'opera, la definizione del costo complessivo dell'attività.

L'attività potrà essere iniziata solo a seguito della **Conferma d'Ordine** emessa in formato elettronico. Non saranno accettate prestazioni parziali, ovvero prestazioni effettuate mediante attività ripartite nel tempo, salvo che ciò non sia previsto nell'Ordinativo emesso.

Prima dell'avvio delle prestazioni e con almeno 24 ore di anticipo, il fornitore contatterà l'Incaricato dell'Amministrazione indicato nell'Ordinativo per concordare tempi e dettagli operativi; sarà cura dell'Amministrazione assicurare tutte le condizioni necessarie per l'effettuazione delle prestazioni.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 121 del Codice.

Al fine di tracciare lo svolgimento delle operazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione è tenuta, salvo che la natura delle prestazioni da svolgere non esiga diversamente, a compilare e firmare gli appositi documenti e moduli previsti dalla normativa in vigore e dagli usi nonché quelli sopra indicati.

La gestione degli accessi/recessi del personale dell'Appaltatore per i servizi forniti all'interno del Grattacielo di Piazza Piemonte 1 a Torino avverrà attraverso il badge magnetico a seguito di profilazione degli operatori sul sistema di riconoscimento automatico.

1.7 Organizzazione del servizio oggetto dell'accordo quadro (con unico operatore economico) da parte dell'appaltatore

L'Affidatario dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi attuativi è responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Egli dovrà sempre dirigere e vigilare circa il corretto adempimento da parte del proprio personale delle attività svolte e dovrà impiegare personale in idonea quantità e opportunamente preparato e formato nonché opportunamente istruito sulle attività da svolgere. Per lavori che impiegano più di 2 unità di personale è richiesta la presenza di un caposquadra.

Il personale dell'Appaltatore dovrà:

- provvedere allo smontaggio e rimontaggio di qualunque manufatto a regola d'arte;
- operare con diligenza arrecando il minor disturbo/intralcio nei luoghi dove svolgerà le attività di trasloco;
- operare con cura senza provocare danni a persone o manufatti presenti durante le movimentazioni;
- essere sempre dotato di idonei dispositivi di protezione individuale;
- essere dotato di tutti gli attrezzi, accessori, apparecchiature e mezzi necessari per un corretto e agevole svolgimento delle attività richieste.

Di seguito sono riportate le specifiche inerenti l'organizzazione del servizio da parte dell'appaltatore.

.1.7.1 Responsabile dell'appaltatore affidatario dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi

L'Affidatario dell'Accordo Quadro dovrà individuare un Responsabile, con idonea professionalità, che svolga il ruolo di interlocutore unico nei confronti dell'Amministrazione il cui nominativo, e-mail e recapito telefonico dovranno essere comunicati ai competenti uffici della Regione Piemonte. Il Responsabile avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti della Amministrazione Regionale, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore. Il Responsabile dovrà inoltre essere coadiuvato da collaboratori che avranno il ruolo di supervisori e dovrà confrontarsi con il DEC e/o altri soggetti delegati dall'Amministrazione.

Si fa presente che in casi di urgenza, dovranno essere privilegiate, forme di contatto scritte (via mail, PEC o tramite piattaforma regionale dedicata) tale da agevolare le comunicazioni in tempo reale tra Responsabile del Servizio e Direttore dell'esecuzione del Contratto. Il Responsabile del Servizio dovrà essere costantemente reperibile. In caso di impedimento personale, il Responsabile, su autorizzazione dell'Appaltatore, dovrà comunicare alla Amministrazione Regionale il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.

.1.7.2 Addetti

Ai fini di una ordinata conduzione dei lavori, durante ogni intervento e comunque il primo giorno del servizio, dovrà essere presente o reperibile durante le ore di servizio, un referente dell'appaltatore, munito di cellulare, con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, senza richiesta di ulteriore onere a carico dell'Amministrazione. Il nominativo del Referente della ditta dovrà essere comunicato al D.E.C. entro 10 giorni dalla data dell'affidamento.

Entro 30 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, e in ogni caso prima dell'avvio delle prestazioni di cui agli eventuali Contratti applicativi, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno presentare al R.U.P. apposito prospetto con l'indicazione del nominativo e delle funzioni degli addetti che intende impiegare per tutte le prestazioni oggetto del contratto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia, con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al D.E.C. o altro soggetto indicato dall'Amministrazione Regionale Appaltante per svolgere le funzioni di controllo.

Il personale impiegato per i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi eventuali Contratti applicativi dovranno firmare, all'inizio e al termine di ciascuna giornata lavorativa, apposito registro fornito dalla Società e messo a disposizione alla Regione Piemonte sin dall'inizio dell'Accordo Quadro sul quale saranno indicate le ore espletate per il servizio svolto; il registro sarà vistato dal Referente dell'Appaltatore. La Regione Piemonte si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare l'effettiva presenza del personale dell'Appaltatore risultante dal predetto registro.

L'inizio e termine dei servizi, ai fini della determinazione dei compensi dovuti all'Appaltatore, decorrono dall'ora in cui il personale dello stesso si presenta al D.E.C. o alla persona indicata nell'Ordinativo, nella struttura presso la quale dovranno essere effettuate le prestazioni, fino al momento nel quale verrà dato ordine di sospendere o si riterranno concluse le prestazioni.

L'orario di inizio e termine degli interventi dovranno risultare da apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte vistata dal D.E.C. o dalla persona Referente dell'Appaltatore indicata nell'Ordinativo presente nella struttura interessata dalle operazioni, per ogni giorno di intervento.

Nel caso in cui le procedure di sicurezza delle sedi lo richiedano (esempio Nuovo Palazzo amministrativo istituzionale della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1), la Stazione Appaltante Regione Piemonte si riserva di fornire al personale dell'Appaltatore, i badge elettronici, onde consentire l'accesso ai locali, i cui tracciati potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di verificare l'effettiva presenza del personale dell'Appaltatore e le ore di lavoro svolte risultanti dalla modulistica di cui sopra o dal sopra indicato registro della Società che questa si impegna a mettere a disposizione della Regione Piemonte sin dall'inizio dell'Accordo Quadro con indicazione delle ore espletate per il servizio svolto per la Regione Piemonte,

.1.7.3 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

L'Appaltatore affidatario dell'Accordo Quadro e dei relativi eventuali Contratti applicativi dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

L'Appaltatore affidatario dell'Accordo Quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovrà, inoltre, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, anche al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà esibire prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ai competenti uffici della Regione Piemonte i seguenti documenti:

- la valutazione dei rischi specifica per le attività da svolgere nella Regione Piemonte coerente alle informative dei rischi ricevute dalla Regione Piemonte in fase di coordinamento firmata dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Appaltatore dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

La Regione Piemonte Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali Contratti Applicativi qualora accerti che l'Appaltatore non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

.1.7.4 Divise da lavoro e DPI

Il personale dovrà indossare abbigliamento/divisa da lavoro di foggia e colore tale da renderlo identificabile recante un distintivo o un contrassegno che indichi l'appartenenza all'Appaltatore e dovrà esibire un tesserino di riconoscimento con la foto e il nominativo del dipendente. Si precisa l'obbligatorietà all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte del personale dell'Appaltatore, ove prescritti.

L'azienda dovrà provvedere a dotare i propri lavoratori di idonei dispositivi coerentemente alla valutazione dei rischi. Si precisa fin d'ora che, nel caso l'appaltatore rilevasse materiale la cui natura non consenta una adeguata protezione o renda difficile la sua determinazione, dovrà coinvolgere il SPP prima di procedere al trasloco o smaltimento.

.1.8 Automezzi e attrezzature

L'Appaltatore deve utilizzare nell'espletamento del servizio macchine, attrezzi, automezzi in numero e tipologia adeguata ad una corretta esecuzione dello stesso. Tali strumenti devono essere rispondenti alle vigenti norme in tema di sicurezza/prevenzione infortuni e adeguati alle caratteristiche dei manufatti da trasportare e compatibili con l'uso dei locali dell'Amministrazione e risultare tecnicamente efficienti e sempre in perfetto stato d'uso.

Si elencano di seguito al solo titolo indicativo e non esaustivo le attrezzature nelle disponibilità dell'Appaltatore per l'effettuazione del servizio:

- Furgoni con e senza sponda idraulica;
- Autocarri;
- Autoscale fino a 8 piani;
- Scale componibili;
- transpallet ed elevatori elettrici;
- Rulli, funi, scale, carrelli, roll, KIT utensili, ecc...;
- Materiali di consumo quali film plastici estensibili, pluriball, cartone per imballaggi, tessuto non tessuto, cartoni, etc.

Sono a carico dell'Appaltatore inoltre tutte le eventuali spese per parcheggi, concessioni e autorizzazioni, licenze e permessi per accessi connessi alle attività svolte.

L'Appaltatore ai fini di una corretta esecuzione del servizio dovrà risultare iscritto, per tutto il periodo contrattuale all'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'Ufficio della Motorizzazione (cfr. successivo art. 1.14).

L'Appaltatore per quanto riguarda l'attività di cui al punto 6 (smaltimenti) dell'articolo 1.4.1 dovrà impiegare mezzi propri o nella sua disponibilità ed essere iscritto nell'Albo dei Gestori Ambientali. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

.1.9 Oneri

Gli oneri in carico all'Appaltatore affidatario dell'Accordo Quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi e all'Amministrazione sono i seguenti:

Appaltatore affidatario dell'Accordo Quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi:

sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri. Nell'erogazione del servizio di trasloco sono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l'accesso alle ZTL e alle aree pedonali e per l'occupazione di suolo pubblico.

Amministrazione, sono a carico dell'Amministrazione Appaltante i seguenti oneri:

- messa a disposizione dei locali;
- spese di energia elettrica.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante.

.1.10 Importo dell'accordo quadro (con unico operatore economico) e dei relativi eventuali contratti applicativi

Il valore massimo presunto dell'affidamento dell'Accordo Quadro annuale e dei relativi eventuali contratti applicativi è stato determinato, tenuto conto delle esperienze pregresse e delle esigenze dell'Amministrazione regionale allo stato attuale preventivabili e sulla base dell'Elenco Prezzi, in presunti € **154.800,41** o.f.e. oltre € 1.350,00 o.f.e. per oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso così come stimati nel DUVRI.

L'Accordo Quadro avrà una durata di un anno dalla stipulazione del contratto (documento di stipula generato dal sistema e-procurement Mercato Elettronico per la P.A). L'Accordo Quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'Accordo.

L'importo dell'appalto annuale, è stato così stimato:

- per la parte della prestazione principale di facchinaggio interno ed esterno sulla base dei costi orari medi ricavati dalle Tabelle Ministeriali approvate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 52 del 27.9.2023 per un costo orario medio presunto del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati / multiservizi di € 19,19 o.f.e.(Tabella Operati media liv 5 TI+liv 4

TI+ liv 2 TD pari a medi € 19,19) da maggiorare di circa il 28,70% per spese generali e utile di impresa (cfr. Elenco Prezzi), oltre al Costo presunto di attrezzature e mezzi d'opera, spese generali e utile come da sottostante Tabella.

- per la parte delle prestazioni secondarie di smaltimento rifiuti speciali sulla base dei costi orari medi ricavati dalle Tabelle Ministeriali approvate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 7/2019 per un costo orario medio presunto del personale dipendente da imprese esercenti servizi ambientali (liv. III B) per un costo orario medio di € 25,77 o.f.e. adeguato a € 26,80 o.f.e. da maggiorare di circa il 28,70% per spese generali e utile di impresa e(cfr. Elenco Prezzi), oltre al Costo presunto di attrezzature e mezzi d'opera, spese generali e utile come da sottostante Tabella.

Per i corrispettivi relativi ai servizi di utilizzo di mezzi meccanici compreso Operatore, carburante, lubrificante l'incidenza manodopera è stata stimata nel 50%.

Il dettaglio delle prestazioni del servizio annuale è il seguente risultante dalla Tabella sotto riportata:

LIVELLO CCNL	CONTRATTO APPLICATO	ORE LAVORATE/ANNO	COSTO ORARIO MEDIO O.F.E.	SPESA (O.F.E.) A BASE GARA PRESTAZIONE PRIMARIA
II T.D., IV T.I., V T.I.	Servizi integrati/ multiservizi	4776	19,19	€ 91.651,44
	TOTALE ORE	4776		
			TOTALE MANODOPERA FACCHINAGGIO INTERNO /ESTERNO (100%)	€ 91.651,44
			COSTO MEZZI +ATTREZZATURE 23% (DI CUI IL 50% PER INCIDENZA MANODOPERA)	€ 21.079,83
			SPESE GENERALI 17%	€ 19.164,32
			UTILE DI IMPRESA 10%	€ 13.189,56
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA	€ 145.085,15
LIVELLO CCNL	CONTRATTO APPLICATO	ORE LAVORATE/ANNO	COSTO ORARIO MEDIO	SPESA (O.F.E.) A BASE GARA PRESTAZIONE SECONDARIA
III B	SERVIZI AMBIENTALI	229	€ 26,80	€ 6.137,20
	TOTALE ORE	229		
			TOTALE MANODOPERA SERVIZI AMBIENTALI (100%)	€ 6.137,20
			COSTO MEZZI +ATTREZZATURE 23% (DI CUI IL 50% PER INCIDENZA MANODOPERA)	€ 1.411,56
			SPESE GENERALI 17%	€ 1.283,29

			UTILE DI IMPRESA 10%	€ 883,21
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE SECONDARIA	€ 9.715,26
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A BASE GARA (O.F.E.)	€ 154.800,41
			ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO O.F.E.	€ 1.350,00
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ONERI SICUREZZA INCLUSI) O.F.E.	€ 156.150,41

In attuazione dell'articolo 41, comma 14, del nuovo Codice che testualmente recita: “*Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*”, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, sulla base degli elementi sopra specificati, ha stimato in € 109.034,34 o.f.e. pari a circa il 69,82 % sul totale dell'appalto annuale pari a pari a totali € 156.150,41 o.f.e di cui € 154.800,41 o.f.e. per servizi e € 1.350,00 o.f.e. per oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso come sotto dettagliato:

- € 145.085,15 o.f.e. per prestazione primaria di servizi facchinaggio interno / esterno traslochi di cui € 91.651,44 o.f.e. per costi della manodopera facchinaggio esterno e interno, € 21.079,83 per costo presunto attrezzature e mezzi d'opera (di cui € 10.539,91 pari a circa il 50% per manodopera), € 32.353,88 per spese generali e utile d'impresa;

- € 9.715,26 o.f.e. per prestazione secondaria di servizi di raccolta, smaltimento e conferimento alle PP.DD. di cui € 6.137,20 per costi della manodopera, € 1.411,56 per costo mezzi e attrezzature (di cui € 705,78 pari a circa il 50% per manodopera) ed € 2.166,50 per spese generali e utile d'impresa; **per un totale di € 154.800,41 o.f.e. oltre a € 1.350,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 156.150,41 o.f.e. comprendente i costi della manodopera che la stazione appaltante, sulla base degli elementi sopra specificati, ha stimato per € 109.034,34 per costi manodopera o.f.e. pari a circa il 69,82% OLTRE AD EVENTUALE PROROGA TECNICA FINO A MESI 4.**

Il dettaglio delle prestazioni del servizio fino a 4 mesi di eventuale proroga tecnica è di seguito riportato in Tabella:

LIVELLO CCNL	CONTRATTO APPLICATO	ORE LAVORATE/4 MESI	COSTO ORARIO MEDIO O.F.E.	SPESA (O.F.E.) A BASE GARA PRESTAZIONE PRIMARIA
II T.D., IV T.I., V T.I.	Servizi integrati/multiservizi	1.590	19,19	€ 30.512,10
	TOTALE ORE	1.590		
			TOTALE	€ 30.512,10

			MANODOPERA FACCHINAGGIO INTERNO /ESTERNO (100%)	
			COSTO MEZZI +ATTREZZATURE 23% (DI CUI IL 50% PER INCIDENZA MANODOPERA)	€ 7.017,78
			SPESE GENERALI 17%	€ 6.380,08
			UTILE DI IMPRESA 10%	€ 4.391,00
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA	€ 48.300,96
LIVELLO CCNL	CONTRATTO APPLICATO	ORE LAVORATE/ANNO	COSTO ORARIO MEDIO	SPESA (O.F.E.) A BASE GARA PRESTAZIONE SECONDARIA
III B	SERVIZI AMBIENTALI	78	€ 26,80	€ 2.090,40
	TOTALE ORE	78		
			TOTALE MANODOPERA SERVIZI AMBIENTALI (100%)	€ 2.090,40
			COSTO MEZZI +ATTREZZATURE 23% (DI CUI IL 50% PER INCIDENZA MANODOPERA)	€ 480,79
			SPESE GENERALI 17%	€ 437,10
			UTILE DI IMPRESA 10%	€ 300,83
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE SECONDARIA	€ 3.309,12
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A BASE GARA (O.F.E.)	€ 51.610,08
			ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO O.F.E.	€ 0 ,00
			TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO PRESTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ONERI SICUREZZA INCLUSI) O.F.E.	€ 51.610,08

per un totale di € 51.610,08 o.f.e. senza ulteriori oneri sicurezza aggiuntivi per eventuale proroga c.d. tecnica fino a mesi 4 oltre la scadenza nelle more dello svolgimento di gara pubblica per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta sopra soglia come sotto dettagliato:

- **€ 48.300,96 o.f.e. per prestazione primaria** di servizi facchinaggio interno / esterno traslochi di cui € 30.512,10 o.f.e. per costi della manodopera per prestazione primaria di servizi facchinaggio interno / esterno traslochi, € 7.017,78 per costo presunto attrezzature e mezzi d'opera di cui € 3.508,89 pari a circa il 50% per manodopera, € 10.771,08 per spese generali e utile d'impresa;

- **€ 3.309,12 o.f.e. per prestazione secondaria** di servizi di smaltimento di cui € 2.090,40 per costi della manodopera, € 480,79 per costo presunto attrezzature e mezzi d'opera di cui € 240,40 pari a circa il 50% per manodopera, € 737,93 per spese generali e utile d'impresa;

per un totale di proroga tecnica fino a mesi 4 pari a € 51.610,08 o.f.e. comprendente i costi della manodopera che la stazione appaltante, sulla base degli elementi sopra specificati, ha stimato per € 36.351,79 o.f.e. pari a circa il 70,44 % sul totale della proroga tecnica, senza ulteriori oneri sicurezza aggiuntivi.

e così per un totale a base di gara di € 206.410,49 o.f.e. oltre € 1.350,00 per oneri aggiuntivi sicurezza pari a totali € 207.760,49 o.f.e. di cui totali € 145.386,13 o.f.e. per costi manodopera come sotto specificato:

° per appalto annuale: € 156.150,41 o.f.e. di cui totali € 109.034,34 per costi manodopera e € 1.350,00 per oneri aggiuntivi sicurezza

° eventuale proroga tecnica sino a 4 mesi: € 51.610,08 o.f.e. di cui totali € 36.351,79 per costi manodopera.

L'Accordo Quadro del servizio di traslochi è affidato per l'esecuzione delle prestazioni a chiamata a misura oggetto degli eventuali contratti applicativi come descritte nell'Elenco Prezzi (Allegato A) al presente CSA; Detto importo dell'appalto annuale di € 154.800,41 oltre oneri sicurezza per € 1.350,00 oltre IVA costituirà, al netto del ribasso che verrà offerto in sede di gara, il limite del corrispettivo previsto entro il quale verranno compensati gli interventi di facchinaggio, trasloco, raccolta e smaltimento, contabilizzati applicando il ribasso unico percentuale presentato in sede di gara mediante RDO su MEPA ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi (Allegato A) al presente Capitolato, oltre IVA.

Le quantità stimate non sono pertanto, in alcun modo vincolanti ed impegnative per la Stazione Appaltante.

Il valore del servizio oggetto dell'Accordo Quadro è pertanto presunto ed è dato dal valore delle prestazioni oggetto del servizio, richieste dalla Regione Piemonte oggetto degli eventuali contratti applicativi attuativi ed effettivamente eseguite dall'appaltatrice.

Il suddetto valore è omnicomprensivo di ogni onere connesso all'espletamento del servizio.

Verrà pertanto stipulato con l'Impresa aggiudicataria/esecutrice un Accordo Quadro della durata di n. 12 mesi dalla data della stipula o dalla data di consegna del servizio se effettuato in via di urgenza sotto le riserve di legge, alle condizioni di cui ai Bandi MEPA sopra specificati e alle condizioni del presente Capitolato ed ai prezzi unitari rilevati in sede di successivo affidamento gara mediante RDO su MEPA.

Il corrispettivo contrattuale definitivo complessivo per le prestazioni descritte nell'allegato A (Elenco Prezzi) al presente C.S.A e oggetto degli eventuali contratti applicativi attuativi dell'Accordo Quadro verrà determinato a misura in base alle diverse quantità di servizi a chiamata effettuati nell'ambito degli eventuali contratti applicativi attuativi dell'Accordo quadro. Per ciascuna tipologia di prestazione effettuata sarà corrisposto il relativo prezzo unitario indicato nel suddetto Elenco Prezzi di gara, al netto del ribasso percentuale unico proposto nell'offerta su MEPA.

L'importo del servizio stimato è da considerarsi spesa presunta indicativa in quanto trattasi di Accordo Quadro a quantità indeterminata. All'Amministrazione Appaltante spetta stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni da svolgere. La somma complessiva presunta non è pertanto impegnativa per la Stazione Appaltante la quale si riserva di apportarvi variazioni senza che l'Appaltatore possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta. All'Affidatario del servizio verrà erogato l'importo dei singoli interventi richiesti e prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara

Nulla sarà dovuto per le eventuali somme non utilizzate alla scadenza del periodo contrattuale. I Servizi, oggetto dell'affidamento, dovranno essere svolti presso gli immobili che ospitano le sedi della Regione Piemonte riportate a titolo puramente indicativo e distinte per competenza territoriale nell'allegato B Elenco sedi regionali al Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal proposito si evidenzia che le quantità e le voci inserite dall'Amministrazione Appaltante all'interno del sopra riportato Dettaglio Economico della stima dell'Accordo quadro stesso sono puramente indicative, e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale; sono state stimate solo ai fini della presentazione dell'offerta e dell'individuazione dell'Affidatario.

.1.11 Modalità di formulazione dell'offerta su mepa

L'offerta da presentare su MEPA dovrà essere redatta come più puntualmente indicato nella Lettera invito/disciplinare di gara mediante RDO su MEPA rivolta agli Operatori Economici che risultino iscritti al MEPA nella categoria di riferimento **Bando SERVIZI settore merceologico "Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)" e al Bando Mepa "Servizi di gestione dei rifiuti speciali"** per l'affidamento dell'Accordo quadro (con unico operatore economico) ed eventuali contratti applicativi per l'esecuzione del servizio in oggetto secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.12 Procedura di scelta del contraente e criterio di affidamento

La modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura di gara sotto soglia comunitaria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il combinato disposto, ex artt. 14, 50, co. 1 lett. e) e 108, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.1 rivolta agli Operatori Economici che risultino iscritti al MEPA nella categoria di riferimento **Bando SERVIZI settore merceologico "Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)" e al Bando Mepa "Servizi di gestione dei rifiuti speciali"**, tramite RdO su MEPA l'Accordo quadro con unico operatore economico per l'esecuzione del servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del medesimo Decreto legislativo, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 2, in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvate dal consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1005 del 21.9.2016, secondo i criteri e parametri di seguito indicati.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica ed economica è la seguente:

Offerta tecnica massimo 70/100;

Offerta economica massimo 30/100.

Nell'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Tecnica, l'Amministrazione Regionale, si gioverà dell'ausilio di una Commissione Giudicatrice. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla Commissione Giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato.

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESI PONDERALI	PUNTI TOTALI
A – ORGANIZZAZIONE ' GENERALE DEL SERVIZIO: fino a un massimo di punti 30 Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione aggiudicatrice si esprimerà rispetto ai seguenti sub criteri	PONDERAZIONE RELATIVA AL CRITERIO A (sub peso)	
A.1 PROPOSTA SPECIFICA DEL SERVIZIO, GESTIONE DELLE EMERGENZE Sarà valutata la Proposta specifica del servizio proposta dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio, A tal fine verrà data evidenza: - delle specifiche tecniche per lo svolgimento di ciascuna prestazione prevista in Capitolato, tenuto conto che i vincoli prestazionali richiesti dal "direttore dell'esecuzione del contratto" non sono derogabili; - delle modalità d'impiego, di gestione, di distribuzione dei mezzi d'opera che verranno utilizzati nel presente appalto; - del Piano gestione degli imballaggi con evidenza delle Soluzioni innovative per la riduzione degli imballaggi in termini di quantità, peso e volume. L'offerente dovrà descrivere le misure intraprese per ridurre al minimo il numero, il peso e il volume degli imballaggi. - delle modalità e materiali che verranno utilizzati al fine di proteggere l'integrità dei beni trasportati; - delle misure di gestione e sostenibilità ambientale relative ai mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale costituenti la flotta del concorrente (tipologia e alimentazione degli automezzi utilizzati, sistema di monitoraggio e riduzione dei consumi di carburante, etc...) - delle ulteriori misure di gestione e sostenibilità ambientale migliorative, che l'Offerente adotterà nell'erogazione dei servizi. - delle procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano espletarsi nel corso del servizio per far fronte ad eventuali assenze - ferie/malattie degli operatori impiegati abitualmente nell'appalto - per assicurare	20	

<p>l'espletamento del servizio anche in caso di vertenze sindacali; verrà data indicazione delle modalità e tempi di sostituzione del personale assente e per ridurre/rimuovere i disagi per l'Ente in tali evenienze con indicazione della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento con evidenza dell'autonomia decisionale dei referenti dell'appalto. Il piano operativo non dovrà considerare le procedure di autocontrollo di cui al successivo sub - criterio B2 o a figure gestionali, amministrative, di coordinamento.</p>			70
<p>A.2.) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE DI MEZZI D'OPERA Sarà valutata la Struttura organizzativa e la dotazione dei mezzi d'opera dell'Operatore Economico. A tal fine saranno evidenziati: - tutti i mezzi di trasporto che si intendono mettere a disposizione per l'espletamento del servizio, descrivendo gli elementi identificativi degli stessi per la valutazione del livello di categoria EURO e del programma di manutenzione; - verrà data indicazione dell'eventuale disponibilità, in proprietà o in affitto ad esclusivo uso della propria attività e per tutta la durata del contratto, di un deposito/garage specificandone la distanza dalla sede centrale dell'Amministrazione Regionale, la superficie coperta totale e l'eventuale superficie adibita ad archivio/deposito e con quale dotazione di dispositivi di sicurezza antincendio per lo stoccaggio temporaneo di materiale cartaceo/documentale o di arredi; - soluzioni innovative per la fornitura e riduzione degli imballaggi primari, secondari, terziari etc. in termini di peso e volume, nonché utilizzo di imballaggi a basso impatto ambientale; - metodi e procedure organizzative adottate a garanzia dell'ottimale esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.</p>	10	30	
<p>B) QUALITÀ DEL SERVIZIO: fino a un massimo di punti 20 Saranno valutate le azioni proposte per aumentare in generale lo standard qualitativo del servizio. Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione aggiudicatrice si esprimerà rispetto ai seguenti sub criteri:</p>		PONDERAZIONE RELATIVA AL CRITERIO B (sub peso)	
<p>B.1 GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SOLUZIONI ATTE A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEL TRATTAMENTO DELLE RISORSE Saranno valutate: 1)Le azioni proposte per conseguire una migliore specializzazione del personale. A tal fine saranno evidenziate: - le procedure per la gestione del personale con particolare riferimento a: descrizione del progetto di formazione specificamente rivolto al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni, formazione del personale (ad es. partecipazione a corsi di formazione e per la sicurezza non previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente, formazione rivolta anche a siti culturali). 2) Soluzioni atte a favorire il miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse (anche sulla base di condizioni previste in eventuale contratto integrativo). A tal fine saranno evidenziate: - soluzioni organizzative e operative per il miglioramento della sicurezza delle risorse; - misure/policy per il miglioramento della qualità del lavoro, turni, conciliazione vita-lavoro; - percorsi per la crescita professionale volti anche alla stabilizzazione delle risorse; - al fine di promuovere la parità di genere (art. 108, co. 7 D.lgs. n. 36/2023), misure adottate per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali. Nello specifico, il concorrente deve indicare la quota di donne in ruoli dirigenziali/apicali (di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 231/2001) al momento di presentazione dell'offerta.</p>	10		
<p>B.2 PROCEDURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO Saranno valutate: - le procedure interne di coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione del sistema operativo di controllo organizzativo che l'impresa concorrente intende adottare per garantire il corretto espletamento e la qualità del servizio, metodologie e periodicità delle verifiche del servizio, azioni preventive volte ad impedire possibili non conformità. Indicazione della struttura che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio, delle figure professionali presenti e delle relative qualifiche, dell'interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli e attività, e di controllo e supervisione sulle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato.</p>	10	20	
<p>C) PROPOSTE MIGLIORATIVE : fino a un massimo di punti 20 Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione aggiudicatrice si esprimerà rispetto ai seguenti sub criteri:</p>		PONDERAZIONE RELATIVA AL CRITERIO C (sub peso)	

C.1 MIGLIORIE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO Saranno ad es. valutate le tecnologie, l'innovazione, le attività rivolte alla sicurezza nella movimentazione dei beni.	3		
C.2 SISTEMA INFORMATICO PROPOSTO PER LA GESTIONE DELL'APPALTO Saranno valutate le caratteristiche e funzionalità del sistema informatico proposto per la gestione dell'appalto che garantisca i flussi documentali con archivio informatico di tutte le comunicazioni inerenti l'appalto.	17	20	

OFFERTA ECONOMICA: espressa in ribasso unico %	TOT MAX 30
TOTALE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	TOT. Max 100

In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

$$P_i = O_{\text{tecnica riparametrata concorrente i-esimo}} \times 70 + (PE_i \times 30)$$

dove:

- P_i punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- $O_{\text{tecnica riparametrata concorrente i-esimo}}$ punteggio riparametrato della valutazione attribuita al concorrente i-esimo in base alla formula [3] in relazione alla offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai tre criteri A, B, C già singolarmente riparametrati in base alla metodologia illustrata nel seguito).
- PE_i offerta economica del concorrente i-esimo, mediante la formula nel seguito indicata.

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai tre criteri A), B), C) si effettueranno due riparametrazioni:

- una prima a livello di ciascuno dei tre criteri A, B, C
- una seconda riparametrazione (come da formula 3) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (come da formula 2).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla seguente formula:

$$[2] O_{\text{tecnica concorrente i-esimo}} = (A_i \text{ riparam.} \times 30) + (B_i \text{ riparam.} \times 20) + (C_i \text{ riparam.} \times 20)$$

I valori di $A_i \text{ riparam.}$, $B_i \text{ riparam.}$ e $C_i \text{ riparam.}$ sono determinati in base alle formule ed al procedimento più in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuirà il punteggio massimo (con riferimento ai criteri A, B, C indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto - in base alla formula [2] - il valore di O_{tecnica} più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$[3] O_{\text{tecnica riparametrata concorrente i-esimo}} = O_{\text{tecnica concorrente i-esimo}} / O_{\text{tecnica massima}}$$

Offerta tecnica - Criteri di valutazione A) B) C)

Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato A_i sono in seguito dettagliatamente specificate.

Si procederà in modo analogo relativamente ai criteri di valutazione $B_i \text{ riparam.}$ e $C_i \text{ riparam.}$

Il coefficiente riparametrato $A_i \text{ riparam.}$ da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, della tabella di cui sopra sarà così determinato:

in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed uno ai coefficienti A_{1i} , A_{2i} relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2 indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

in secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione A_1 , A_2 , e si procederà al calcolo del punteggio provvisorio assegnato all'offerta del concorrente i -esimo, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO, mediante la seguente formula:

$$[4] \text{ Punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo} = (A_{1i \text{ medio}} \times 20 + A_{2i \text{ medio}} \times 10)$$

dove, appunto, $A_{1i \text{ medio}}$, $A_{2i \text{ medio}}$, sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A_1 , A_2 , nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra (4), saranno riparametrati ($A_{i \text{ riparam}}$).

La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior punteggio provvisorio in base alla formula di cui sopra - e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

$$A_{i \text{ riparam}} = (\text{punteggio provvisorio concorrente } i\text{-esimo}) / (\text{punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse})$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i -esimo.

N.B.: Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente A_i da attribuire all'offerta del concorrente i -esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A), in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Successivamente si attribuirà il punteggio massimo (con riferimento ai criteri A, B, C indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto - in base alla formula [2] - il valore di O_{tecnica} più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$[3] O_{\text{tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo}} = O_{\text{tecnica concorrente } i\text{-esimo}} / O_{\text{tecnica massima}}$$

Offerta economica (D)

L'Offerta Economica, espressa mediante ribasso percentuale unico (**MOD. F allegato su MEPA che in caso di difformità prevarrà sull'offerta generata dal sistema**), **comprensiva delle dichiarazioni costi aziendali sicurezza e costi manodopera da compilare**, dovrà essere redatta indicando separatamente i costi della manodopera, tenendo conto dei propri costi per la sicurezza aziendali di cui verrà data evidenza, così come per il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. **Verrà inserito inoltre l'allegato MOD. G TABELLA COSTI MANODOPERA.**

I modelli F, G devono essere inseriti dall'Operatore Economico nella busta virtuale 3.

Il coefficiente attribuito all'offerta economica viene calcolato attraverso la seguente formula: viene attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

“ concava non lineare alla migliore offerta (interdipendente) ”:

$$PE_i = P_{\text{max}} \times (R/R_{\text{max}})^\alpha$$

Dove:

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile

R [P]: ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} [P_{min}]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti ammessi in gara

α = esponente che regola il grado di concavità della curva; con α = coefficiente pari a 0,85 α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018; per valori di α compresi tra 0 e 1 (escluso), la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati.

Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

E' in seguito indicata la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice e i relativi criteri motivazionali dei punteggi dell'offerta tecnica.

Al fine della valutazione dell'Offerta Tecnica" tecnica e dell'attribuzione dei punteggi previsti per i parametri di valutazione dei criteri e subcriteri sopra indicati, come meglio precisato dal disciplinare di gara, l'offerta tecnica dovrà contenere una **relazione tecnica contenuta in massimo n. 10 pagine** dattiloscritte (compresa eventuale copertina) con interlinea singola, carattere Arial corpo 11 articolata nei seguenti 3 capitoli:

a) 1° capitolo concernente il piano operativo e organizzativo del Servizio

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte, secondo i punteggi dei subcriteri A.1 e A.2 di cui alla tabella, le cui relazioni dimostrino che la concezione tecnico-organizzativa del servizio offre un'elevata garanzia dell'attuazione della prestazione; in particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

- metodi e procedure adottate a garanzia dell'ottimale esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto mediante proposta organizzativa specifica per l'espletamento del servizio.

-

Con riguardo alla proposta specifica del servizio, gestione delle emergenze (A.1) dovrà essere data evidenza:

- delle specifiche tecniche per lo svolgimento di ciascuna prestazione prevista in Capitolato, tenuto conto che i vincoli prestazionali richiesti dal "direttore dell'esecuzione del contratto" non sono derogabili;

- delle modalità d'impiego, di gestione, di distribuzione dei mezzi d'opera che verranno utilizzati nel presente appalto;

- del Piano gestione degli imballaggi con evidenza delle Soluzioni innovative per la riduzione degli imballaggi in termini di quantità, peso e volume. L'offerente dovrà descrivere le misure intraprese per ridurre al minimo il numero, il peso e il volume degli imballaggi.

- delle modalità e materiali che verranno utilizzati al fine di proteggere l'integrità dei beni trasportati;

- delle misure di gestione e sostenibilità ambientale relative ai mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale costituenti la flotta del concorrente (tipologia e alimentazione degli automezzi utilizzati, sistema di monitoraggio e riduzione dei consumi di carburante, etc....)

- delle ulteriori misure di gestione e sostenibilità ambientale migliorative, che l'Offerente adotterà nell'erogazione dei servizi.

- delle procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possano espletarsi nel corso del servizio per far fronte ad eventuali assenze - ferie/malattie degli operatori impiegati abitualmente nell'appalto - per assicurare l'espletamento del servizio anche in caso di vertenze sindacali; verrà data indicazione delle modalità e tempi di sostituzione del personale assente e per ridurre/rimuovere i disagi per l'Ente in tali evenienze con indicazione della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento con evidenza dell'autonomia decisionale dei referenti dell'appalto. Il piano operativo non dovrà considerare le procedure di autocontrollo di cui al successivo sub - criterio B2 o a figure gestionali, amministrative, di coordinamento.

Con riguardo alla Struttura organizzativa e alla dotazione dei mezzi d'opera (A.2) sarà valutata la Struttura organizzativa dell'Operatore Economico.

A tal fine saranno evidenziati:

- tutti i mezzi che si intendono mettere a disposizione per l'espletamento del servizio, descrivendone gli elementi identificativi degli stessi per la valutazione del livello di categoria EURO e del programma di manutenzione;

- verrà data indicazione dell'eventuale disponibilità, in proprietà o in affitto ad esclusivo uso della propria attività e per tutta la durata del contratto, di un deposito/garage specificandone la distanza dalla sede centrale dell'Amministrazione Regionale, la superficie coperta totale, e l'eventuale superficie adibita ad archivio e con quale dotazione di dispositivi di sicurezza antincendio per lo stoccaggio temporaneo di materiale cartaceo/documentale o di arredi;

- soluzioni innovative per la fornitura e riduzione degli imballaggi primari, secondari, terziari etc. in termini di peso e volume, nonché utilizzo di imballaggi a basso impatto ambientale;

- metodi e procedure organizzative adottate a garanzia dell'ottimale esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

b) 2° capitolo concernente la qualità del Servizio

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte, secondo i punteggi dei subcriteri B.1, B.2 di cui alla tabella, che presentino elementi di elevata garanzia della qualità dell'attuazione della prestazione.

Con riguardo alla gestione e formazione del personale – soluzioni atte a favorire il miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse (B.1) saranno valutate:

Saranno valutate:

- ° le azioni proposte per conseguire una migliore specializzazione del personale. A tal fine saranno evidenziate:
 - le procedure per la gestione del personale con particolare riferimento a: descrizione del progetto di formazione specificamente rivolto al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni, formazione del personale (ad es. partecipazione a corsi di formazione e per la sicurezza non previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente, formazione rivolta anche a siti culturali).
- ° soluzioni atte a favorire il miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse (anche sulla base di condizioni previste in eventuale contratto integrativo). A tal fine saranno evidenziate:
 - soluzioni organizzative e operative per il miglioramento della sicurezza delle risorse;
 - misure/policy per il miglioramento della qualità del lavoro, turni, conciliazione vita-lavoro;
 - percorsi per la crescita professionale volti anche alla stabilizzazione delle risorse;
 - al fine di promuovere la parità di genere (art. 108, co. 7 D.lgs. n. 36/2023), misure adottate per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali. Nello specifico, il concorrente deve indicare la quota di donne in ruoli dirigenziali/apicali (di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001) al momento di presentazione dell'offerta.

Con riguardo alle Procedure di coordinamento e controllo del servizio (B.2) saranno valutati i seguenti aspetti:

- Procedure interne di coordinamento e controllo proposte per lo svolgimento del servizio, con dettagliata indicazione del sistema operativo di controllo organizzativo che l'impresa concorrente intende adottare per garantire il corretto espletamento e la qualità del servizio, metodologie e periodicità delle verifiche del servizio, azioni preventive volte ad impedire possibili non conformità. Indicazione della struttura che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio, delle figure professionali presenti e delle relative qualifiche, dell'interazione tra le medesime in termini di coordinamento dei rispettivi ruoli e attività, e di controllo e supervisione sulle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato.

c) 3° capitolo concernente le proposte migliorative dei Servizi (C)

Criterio motivazionale: si riterranno più adeguate le offerte, secondo i punteggi dei subcriteri C.1, C.2 di cui alla tabella, che presentino proposte per il miglioramento della prestazione tra l'altro sui seguenti aspetti: tecnologie, innovazione, prestazioni supplementari eventualmente proposte.

Con riguardo alle eventuali Migliorie del sistema di gestione del servizio (C.1) verranno ad es. presi in considerazione i seguenti aspetti:

- tecnologie, innovazione, attività rivolte alla sicurezza dei beni regionali.

Con riguardo al sistema informatico proposto dall'Appaltatore per la gestione del servizio (C2) saranno valutate le caratteristiche e funzionalità del sistema informatico proposto per la gestione dell'appalto, che garantisca i flussi documentali con archivio informatico di tutte le comunicazioni inerenti l'appalto.

La Commissione esaminatrice giudicherà la Relazione, articolata nei vari Capitoli, in base alla chiarezza espositiva ed al grado di dettaglio, alla qualità ed agli standard delle forniture offerti, alla completezza ed alla coerenza degli elementi proposti rispetto agli obiettivi prefissati. Verrà particolarmente apprezzata la capacità di sintesi e l'omissione di informazioni irrilevanti al fine del giudizio dell'offerta.

L'Offerta Economica dovrà essere redatta indicando separatamente i costi della manodopera per il servizio di traslochi e del facchinaggio interno, **tenendo conto dei propri costi per la sicurezza** aziendali di cui verrà data evidenza, cosiccome per il costo della manodopera, mediante apposita dichiarazione da rendere in sede di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto **il punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

Informazioni più dettagliate in merito alla procedura di gara ed alla predisposizione e presentazione dell'Offerta sono contenute nella lettera invito alla RDO su MEPA / disciplinare di gara.

.1.14 Condizioni di ammissibilità alla gara, requisiti dell'appaltatore

Per partecipare alla gara, l'Operatore Economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Requisiti di ordine generale:

E' richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Italia ed altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi dell'Unione Europea indicati dall'art. 65 D.Lgs. n. 36/2023, come puntualmente indicato nella Lettera invito per la presentazione di preventivi su MEPA.

Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti speciali e adempiere a quanto previsto nei punti seguenti:

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 100 D.Lgs. n. 36/2023):

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara mediante RDO su MEPA gli O.E. dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- abilitazione al **Bando MEPA SERVIZI settore merceologico “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”**;

- abilitazione al **Bando MEPA SERVIZI settore merceologico “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”**

- **iscrizione, per attività assimilabili a quelle oggetto dell'affidamento, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.** All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

Tale requisito di idoneità deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dalle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete indicate in sede di offerta come esecutrici per le attività specificate;

b) nell'ipotesi di consorzi stabili del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate in sede di offerta come esecutrici per le attività specificate.

- iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con la legge 6 giugno 1974 n. 298; in caso di RTI il requisito deve essere posseduto da almeno un componente del Raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 gli operatori che svolgono le suddette attività connesse al trasporto per conto terzi devono essere iscritti nella White list della Prefettura di riferimento.

Relativamente al servizio di sgombero locali per trasporto a discarica (prestazione secondaria art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.):

- possedere l'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali di cui all'art. del D.Lgs n. 152/2006 in corso di validità e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03.06.2014 per le categorie e corrispondenti classi minime di seguito indicate:

categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati) classe e) (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti);

categoria 4, (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) classe f) (inferiore a 3 mila tonnellate)

categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe f) (inferiore a 3 mila tonnellate)

categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) classe f) (inferiore a 3 mila tonnellate).

Tale requisito di idoneità deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete.

b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale dall'impresa o dalle imprese che eseguiranno la prestazione secondaria.

c) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 68 del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate in sede di offerta come esecutrici di tale prestazione secondaria dell'appalto.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023)

- **aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2020-2021-2022)** un fatturato globale complessivo ed un fatturato specifico nel settore oggetto della gara, antecedente alla data di

pubblicazione della procedura o comunque disponibile alla data di costituzione o all'avvio delle attività della società, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Il fatturato complessivo specifico, nel settore dei traslochi e delle attività di sgombero locali per trasporto a discarica di rifiuti speciali, non dovrà essere complessivamente inferiore all'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 si dà atto che tale requisito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici concorrenti abbiano una struttura economico-finanziaria che garantisca la forza economica dell'operatore stesso, informazione fondamentale per la stazione appaltante.

Tale requisito di carattere economico-finanziario appare, quindi conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza né appare, in considerazione della peculiarità dell'oggetto dell'affidamento, lesivo della concorrenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti cumulativamente nel loro complesso attraverso il fatturato dell'Impresa Mandataria capogruppo/delegataria o dall'impresa indicata come tale, delle Imprese Mandanti o delle imprese Consorziare o Consorziande facenti parte del Consorzio ordinario indicate in sede di offerta quali esecutrici.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65 del Codice, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti direttamente dal Consorzio o, nel caso di Consorzi costituiti da meno di 5 anni, devono essere nel loro complesso cumulativamente soddisfatti attraverso i fatturati delle imprese consorziate indicate come esecutrici per le relative prestazioni.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100 D.lgs. n. 36/2023)

- aver eseguito con buon esito negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) attività assimilabili a quelle oggetto del presente Accordo quadro del servizio da affidare per servizi simili all'oggetto della procedura per tipologia commissionati da Enti pubblici o privati) per un importo totale pari almeno all'importo posto a base di gara oltre IVA. A tal fine il concorrente riporta l'Elenco dei principali servizi regolarmente espletati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici e privati. Nel caso di concorrenti di più recente costituzione potranno essere presi in considerazione i principali servizi svolti dalla data di costituzione dell'operatore economico. La comprova è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Per più puntuali indicazioni in merito si fa rinvio a quanto previsto dalla lettera invito/disciplinare di gara con Richiesta di offerta.

L'Affidatario dell'Accordo Quadro dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

.2.1 Documenti facenti parte dell'accordo quadro (con unico operatore economico) regolanti il servizio

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro in oggetto, ancorché non materialmente allegati:

- l'Accordo Quadro e gli eventuali Contratti applicativi attuativi;
- la Lettera invito / disciplinare di gara;
- il presente Capitolato Speciale e suoi allegati;
- l'Offerta tecnica e economica presentata dall'Appaltatore;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
- il DUVRI elaborato dall'appaltatore a cui le parti fanno rinvio.
- Cauzione o garanzia definitiva e polizze assicurative
- Patto di Integrità e Protocolli degli Appalti Pubblici Regionali.

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nell'Accordo Quadro e Contratti applicativi, nel Capitolato e nell'offerta.

2.2 Accordo quadro (con unico O.E.) e relativi contratti applicativi relativi alle prestazioni a misura

Il presente Accordo Quadro e dei relativi eventuali Contratti applicativi ha ad oggetto prestazioni a chiamata a misura per tutte le prestazioni elencate nell'articolo 1.4 e varia in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata dell'Accordo quadro, anche mediante singoli ordinativi inerenti i contratti applicativi dell'Accordo Quadro, le prestazioni oggetto del presente Capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.11, al netto del ribasso, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di apportarvi variazioni in più o in meno senza che l'Appaltatore possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta. Si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 3.4 del presente C.S.A.

2.3 Condizioni generali dell'accordo quadro (con unico operatore economico)

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'Appaltatore con la firma dell'Accordo Quadro accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2", e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 1.11-2.2-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.8-4.1-6.1-6.3-6.6 .

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

La Regione Piemonte è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, la Regione Piemonte ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. La Regione Piemonte verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

.2.4 Procedure concorsuali dell'Appaltatore

Le procedure concorsuali dell'Appaltatore comportano, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

.3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO (CON UNICO OPERATORE ECONOMICO)

.3.1 Inizio e Durata della prestazione

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno eseguite sulla base di singoli Contratti applicativi finalizzati ad ordinativi discendenti dall'Accordo Quadro (con unico Operatore Economico), a termini e condizioni fisse, ai sensi dell'articolo 59 comma 3 D. Lgs. n. 36/2023.

Gli interventi dovranno essere eseguiti sulle sedi indicate nell'allegato al presente Capitolato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto applicativo l'impresa affidataria dovrà:

- segnalare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
- trasmettere elenco nominativo delle maestranze impegnate presso gli uffici regionali

Qualora nel corso dell'Accordo Quadro o l'Amministrazione non avesse più interesse a far eseguire le attività oggetto del servizio presso gli immobili elencati, o avesse la necessità di fare eseguire le prestazioni presso immobili non contemplati nell'elenco allegato, l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione delle attività saranno preventivamente concordate con l'Operatore economico affidatario.

Le prestazioni contrattuali oggetto dei contratti applicativi attuativi decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del DEC e dell'Appaltatore, che verrà disposta dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima della stipulazione del contratto in caso di esecuzione anticipata del servizio autorizzata ai sensi dell'art. 50, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 .

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal DEC del Contratto, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 2 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal DEC un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

L'Accordo Quadro avrà una durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data della stipula o dalla data dell'eventuale esecuzione anticipata.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi durante la procedura di scelta di un nuovo contraente ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni migliorative per la Stazione Appaltante e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente tramite procedura aperta per l'affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria ex art. 120, co, 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

.3.2 Avvio dell'Accordo Quadro in pendenza di stipulazione

L'Amministrazione visto quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 potrà richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e relativo Contratto applicativo, previa costituzione delle garanzie di legge di cui all'articolo 5.1 e del DUVRI specifico dell'Appaltatore. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

.3.3 Variazioni non sostanziali dell'Accordo quadro, modifiche del contratto durante il suo periodo di efficacia

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione regionale Appaltante potrà richiedere all'Affidatario le variazioni contrattuali di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Affidatario maggiori oneri.

Il numero degli immobili e le quote di incidenza riportate nell'Allegato al C.S.A. sono puramente indicativi e qualora nel corso del contratto l'Amministrazione appaltante incrementasse o decrementasse l'elenco degli stabili di cui sopra e/o variasse la distribuzione percentuale dei lavori per provincia, l'Affidatario dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi sarà obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato senza nulla pretendere a titolo d'indennizzo.

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato. Rimane, in ogni caso, escluso per l'Appaltatore il diritto di recesso, la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compenso, indennizzo a qualsiasi titolo risarcitorio, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni anche se ridotte.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 del presente Capitolato dovrà essere adeguatamente integrata, fatto salvo il graduale svincolo a misura dell'avanzamento del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 8 del D.lgs n. 36/2023.

3.4. Divieto di modifiche introdotte dall'Esecutore

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

Pertanto, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP) e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta

3.5 Cause sopravvenute sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione Appaltante, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal R.U.P. o dal D.E.C. nei casi di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati.

3.6 Penali per ritardi e inadempienze

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Appaltante applicherà le penali di seguito indicate (in misura variabile compresa entro l'1 (uno per mille) dell'importo contrattuale, a seconda della gravità dell'errore, ritardo o inadempimento).

	OGGETTO	%IMPORTO
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1.1."inizio e durata della prestazione",verrà applicata una penale di:	154,00 €
2	Per ogni ora di ritardo nell'inizio delle attività rispetto a quanto indicato l'ordine di cui all'art. 1.6, verrà applicata una penale di:	25,74 €
3	Per ogni ora di ritardo nell'intervento dei mezzi e attrezzature di cui all'art. 1.8 sarà applicata una penale di:	51,48 €
4	Per imballaggio difettoso o non conforme a quanto <i>offerto</i> dall'appaltatore	
	• un collo con imballaggio difettoso o difforme	10,00 €
	• da due a cinque colli con imballaggio difettoso o difforme	8,00 €
	• da sei a dieci colli con imballaggio difettoso o difforme	7,00 €
	• oltre i 10 colli con imballaggio difettoso o difforme	6,50 €
5	Per ogni ora di ritardo nel trasporto in discarica di cui all'art. 1.4 punto 6 verrà applicata una penale di:	51,48 €
6	Per ogni ora di ritardo nell'ispezione e nell'emissione del preventivo di cui all'art. 1.6 verrà applicata una penale di:	25,74 €
7	Per mancato carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto di cui al punto 3.8 verrà applicata una penale di:	103,00 €
8	Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei precedenti punti verrà applicata una penale per ogni evento o per ogni giorno di inadempimento pari a:	da un minimo di € 25,74 ad un massimo di € 154,00

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento da parte del D.E.C., verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle contro deduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

.3.7 Responsabile dell'Affidatario dell'Accordo Quadro, Referenti dell'Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi attuativi

L'Appaltatore affidatario dell'Accordo Quadro dovrà individuare un Responsabile, con idonea professionalità, che svolga il ruolo di interlocutore unico nei confronti dell'Amministrazione. Per una più puntuale disciplina a riguardo si fa rinvio a quanto disposto all'art. 1.7.1 del presente C.S.A.

Durante le operazioni di trasloco potrà essere presente un incaricato dell'Amministrazione con funzioni di controllo e monitoraggio.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato, munito dei necessari strumenti ed automezzi, e ritenuto idoneo a svolgere il servizio.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP/DEC per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto degli strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

.3.8 Personale – Clausola sociale

.3.8.1 Obblighi dell'Affidatario dell'Accordo Quadro e dell'Appaltatore degli eventuali Contratti Applicativi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni ed i provvedimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. Art.11 – comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023)

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 30, comma 6 D.lgs. n. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante procederà detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 30, co. 6 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. L'Appaltatore, su richiesta della Committenza, è tenuto a presentare alla stessa copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza e procederà a una detrazione sui corrispettivi da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne con un anticipo di giorni 5 (cinque), preventiva comunicazione alla Committente, allo scopo di concordare i servizi essenziali a garantire la continuità nello svolgimento dei servizi.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Committenza. La Committenza non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del Servizio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto è previsto che l'Operatore Economico che, in esito alla RDO su MEPA verrà individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro, accetti preventivamente, ai sensi dell'art. 57 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario (clausola sociale) per procedere ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'attuale gestore, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal proposito si richiama quanto disposto nei C.C.N.L. di categoria che prevedono una disciplina contrattuale cogente in materia di cambio d'appalto, stabilendone la relativa procedura. A tal fine risulta disponibile Elenco del personale dell'Appaltatore uscente evidenziante gli addetti impiegati nell'appalto, le relative qualifiche, la Tipologia di contratto individuale, i CCNLL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nel servizio in oggetto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di

lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Si fa rinvio a quanto previsto dal "Protocollo d'intesa: Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

.3.8.2 Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.1-602 del 24.11.2014, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

.3.9 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

.3.10 Sicurezza

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ubicato in Piazza Piemonte 1 -10153 Torino – 011432111.

In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

3.11 Subappalto

Fermo restando il divieto di cessione totale dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e la nullità degli eventuali accordi dell'affidamento integrale delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 cui si fa integrale rinvio.

Data la natura del servizio ad elevata intensità di manodopera, l'elevato rischio di frazionamento potrebbe incidere a detrimento della qualità complessiva della prestazione nonché in materia di sicurezza sul lavoro, e pertanto il subappalto e il subappalto c.d. a cascata saranno ammessi nella percentuale massima del 50%.

E' ammesso il subappalto delle prestazioni del singolo contratto applicativo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In attuazione del Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016 è fatto divieto all'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il suo affidamento. La Stazione appaltante non autorizzerà richieste di sub-appalto o subcontratto in violazione di detto divieto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 119.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativa stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera invito (cause ostative di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nella lettera invito gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento o maggiori compensi. Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione indicando i servizi e le parti di servizi o forniture che intende subappaltare;

che l'Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento;

che il subappaltatore sia qualificato all'esecuzione delle prestazioni;

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011}

che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;

che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore; dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione all'Amministrazione aggiudicatrice, della fattura quietanzata da parte del subappaltatore. Salvo i casi di cui all'art. 119, co. 11 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

Fatto salvo diverso accordo tra le parti, la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

.4 DISCIPLINA ECONOMICA

.4.1 Revisione dei corrispettivi

Stante la durata annuale del presente appalto non è prevista la revisione dei prezzi.

Tuttavia, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

Per una disciplina di dettaglio, si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

.4.2 Fatturazioni e Pagamenti

A Fatturazione

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire al termine dell'esecuzione del servizio relativo a ciascun Contratto attuativo dell'Accordo Quadro con relativo ordinativo;

ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle prestazioni eseguite;

la fattura elettronica, trasmessa attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, dovrà essere intestata ed inviata a: REGIONE PIEMONTE – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, beni Mobili, Economato e Cassa Economale; ai fini della fatturazione elettronica il Codice IPA è il seguente L77UYL

Su ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente numero CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della D.D. di affidamento del servizio;

dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate ;

la fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto e altri dati comunicati dall'Amministrazione).

l'importo pagabile espresso in Euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza (se previsti); l'importo delle ritenute operate dello 0,50%.

Le fatture emesse, in attuazione delle disposizioni dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. e della successiva Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", dovranno indicare la frase "scissione dei pagamenti " . In caso di esenzione IVA le fatture dovranno recare l'eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge, tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB- ABI - IBAN – ecc.) e ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B - Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione dell'Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi contratto, fatto salvo quanto stabilito all'art. 50 del D.lgs n. 36/2023 per il caso di esecuzione anticipata del servizio.

Maturate le condizioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Contestualmente redige l'elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento sono sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

C – Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge n. 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

.4.3 Cessione del Contratto, Vicende soggettive dell'Esecutore del Contratto, Cessione dei Crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.5.1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Resta fermo quanto previsto agli artt. 96 e 97 del Codice, in caso di procedure concorsuali dell'esecutore del contratto. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 132 del D.Lgs. n. 36/2023.. L'Allegato II.14 cui si fa rinvio disciplina le condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante delle cessioni dei crediti.

.4.4 Certificato di verifica di conformità/regular esecuzione

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il DEC dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal DEC non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e confermato dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindi giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il pagamento della rata di saldo finale (non inferiore al 3%) del valore dei contratti attuativi stipulati è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, ex art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

.5 CAUZIONE E GARANZIE

.5.1 Cauzione garanzia definitiva- Affidatario accordo quadro

Viste le previsioni dell'art. 117, co. 1 4° periodo del D.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 53, co. 4 del medesimo decreto legislativo, trattandosi di Accordo quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro mentre per i contratti attuativi, trattandosi di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, l'importo della garanzia é fissato nella misura pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice stesso.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto

quanto non indicato nel presente Capitolato e nella Lettera invito/Disciplinare di gara si applica quanto previsto dall'art. 117 del medesimo decreto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contatti attuativi

Si applicano le riduzioni nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 117 e 106 co. 8 del D.lgs. n. 36/2023 cui si fa integrale rinvio. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore della Regione Piemonte e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La polizza potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative con i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività richiamati all'art. 106, co. 8 del D.lgs. n. 36/2023 e anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a norma dell'art. 117 co. 8 del D.lgs n. 36/2023 s.m.i.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione/ garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117, co. 9 del D.Lgs. n. 23/2023).

Le suddette polizze devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al D.M.. 16.9.2023, n. 193

.5.2 Polizze Assicurative

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio del servizio in caso di esecuzione in via di urgenza autorizzata ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9 e dell'art. 50, co. 6 del del D.lgs. n. 36/2023, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice e conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 16.9.2023, n. 193), per:

° RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere massimali in ogni caso non inferiori a: € 3.000.000,00 per sinistro, col limite di 2,5 milioni per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1.000.000,00 per danni a cose relativamente alla responsabilità civile verso terzi; 2,5 milioni di euro per sinistro, col limite di 1,5 milioni di euro per persona infortunata relativamente alla responsabilità civile verso prestatori d'opera. La polizza è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti;

° per il materiale trasportato per un valore non inferiore al materiale stesso considerato sempre nuovo di fabbrica, per massimale corrispondente a Euro 600.000,00 (seicentomila/00);

° per l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato, per i quali si renda necessario il temporaneo deposito nei magazzini dell'impresa stessa, per il massimale di cui sopra;

° per tutti i mezzi a disposizione dell'impresa per effettuare i necessari traslochi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'appaltatore sia un R.T.I. sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. Si fa rinvio a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.9.2022 n. 193 in merito agli schemi di contratti per garanzie fideiussorie di cui agli artt. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023.

.6 NORME FINALI

.6.1 Risoluzione

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122 del medesimo Decreto legislativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10 % del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
- inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
- il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- vengano elevate più di 10 penalità in un anno solare;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

- se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;

- mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 1-602 del 24.11.2014;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Regionale Appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

.6.2 Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore del contratto applicativo dell'Accordo Quadro ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto con le modalità e i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Operatore Economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di eventuali penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione che in tal caso dovrà essere reintegrata.

.6.3 Recesso - convenzioni delle centrali di committenza nazionale e regionale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 -comma 4-ter e 92 -comma 4, del D.Lgs. 6.9. 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro e relativi Contratti applicativi, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di P.E.C. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue: prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

spese sostenute dall'Appaltatore;

valore dei materiali utili esistenti in magazzino;

un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dalla Società di Committenza Regionale (SCR) convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999 s.m.i. , sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM 24.12.2015, per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

.6.4 Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni o ammanchi di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto,

anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

.6.5 Vigilanza e controlli

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto; - effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

.6.6 Tribunale competente

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Torino.

.6.7 Disposizioni finali, rinvio a norme di diritto vigenti

Il rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi di cui al servizio sarà/saranno regolato/i dalla Legge Italiana.

L'esecuzione del servizio è regolata, oltre che da quanto disposto, nel Bando Mepa servizi di riferimento, nel C.S.A. e relativi allegati e nei documenti richiamati nel C.S.A. (lettera invito a presentare preventivi su MEPA; schema Accordo Quadro e schemi Contratti applicativi), è regolato da:

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e relativi Allegati;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) per le parti ancora vigenti nel periodo transitorio;

Determinazione n. 5 del 6.11. 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.";

D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.;

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

Legge 13.8. 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23.08.2010) e s.m.i.;

D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136 ;

vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;

Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto "Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative";

D.L. 24.4. 2014, n. 66, rubricata come " Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26.2.2015 ad oggetto: "Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica", della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, convertito, con modifiche, con Legge 23.6.2014, n. 89;

Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore

Ragioneria, ad oggetto “Split payment (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario).”;

Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1.602 del 24.11.2014;

CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso;

Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016. “Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali”;

codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

In caso di discordanza o di contrasto, i contenuti delle note o degli atti prodotti dall’Amministrazione prevalgono su quelli delle lettere o degli elaborati prodotti dall’Appaltatore.

.6.8 Stipulazione accordo quadro (con unico operatore economico) e eventuali contratti applicativi attuativi, spese, imposte e tasse

L’Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata a cura del Dirigente responsabile del Settore Patrimonio, immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale Punto Ordinate su MEPA.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

Per l’imposta di bollo si fa rinvio all’art. 18, co. 10 del D.lgs. n. 36/2023 e al relativo All. I.4 del Codice.

L’Accordo Quadro e relativi eventuali contratti applicativi, avendo per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricadono nell’ambito dell’imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso.

Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

.6.9 Trattamento di dati personali – riservatezza

Il Contraente dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti applicativi derivati per l’esecuzione delle forniture è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato d’appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell’art. 29 del "Codice" egli è designato dall’Amministrazione Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del suddetto Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione affidata. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del suddetto Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte. Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l’operato ad un’attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l’approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui

fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile del trattamento ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile del trattamento risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

.6.10 Comunicazioni

Nell'ambito del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che le comunicazioni tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore dovranno essere fatte a mezzo PEC all'indirizzo patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it e analogamente la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore ad apposita casella di posta elettronica certificata e contestualmente alla posta elettronica ordinaria.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti applicativi attuativi, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

.6.11 Domicilio delle parti, sede operativa dell'appaltatore

L'Amministrazione Appaltatrice, ai fini dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti applicativi attuativi, elegge domicilio presso la Nuova Sede della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte 1, mentre l'Appaltatore eleggerà a sua volta apposito domicilio.

L'Appaltatore dovrà disporre, nella città di Torino, di una sede operativa per la gestione organizzativa e tecnica del servizio, il cui indirizzo dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. La mancata comunicazione di cui sopra, costituirà, a tutti gli effetti, indisponibilità della sede operativa da parte dell'Appaltatore.